Considerando che l'insieme delle voci tariffarie che formano oggetto della presente decisione e di quelle per le quali il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi hanno già ottenuto, ai sensi dell'articolo 26, un'autorizzazione a differire il ravvicinamento dei dazi della loro tariffa doganale a quelli della tariffa doganale comune per un periodo comprendente, interamente o parzialmente, quello previsto nella presente decisione, non rappresenta per tali Stati membri più del 5 % del valore delle loro importazioni in provenienza dai paesi terzi durante l'ultimo anno per il quale si dispone di dati statistici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Per i prodotti di cui all'allegato della presente decisione ed importati nel loro territorio in provenienza dai paesi terzi, l'autorizzazione concessa al Regno del Belgio, al Granducato del Lussemburgo ed al Regno dei Paesi Bassi con decisione della Comunità Economica Europea del 3 agosto 1966 ed intesa a differire sino al 30 giugno 1967 l'abbassamento dei dazi della loro tariffa doganale verso quelli della tariffa doganale comune quali essi risultano dalla decisione di sospensione adottata dal Consiglio in data 13 giugno 1967, è prorogata sino al 30 giugno 1968.

Articolo 2

La presente decisione è destinata al Regno del Belgio, al Granducato del Lussemburgo ed al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° agosto 1967

che autorizza la Repubblica italiana a differire l'abbassamento di alcuni dazi della sua tariffa doganale verso quelli della tariffa doganale comune

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(67/574/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 26,

Vista la decisione del Consiglio in data 13 giugno 1967, relativa alla sospensione parziale di alcuni dazi della tariffa doganale comune fino al 30 giugno 1968 (1),

Vista la lettera in data 4 luglio 1967, nella quale la Repubblica italiana ha chiesto la proroga dell'autorizzazione, che le è stata concessa con decisione della Commissione della Comunità Economica Europea del 3 agosto 1966 (2), a differire l'abbassamento dei dazi iscritti nella sua tariffa doganale per alcuni prodotti,

Considerando che la Repubblica italiana dovrebbe, per un certo numero di prodotti che sono stati oggetto della summenzionata decisione del Consiglio, applicare dazi ridotti conformemente alle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1 c), del Trattato ;

Considerando che in virtù della decisione del 22 maggio 1963 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea riuniti in seno al Consiglio, relativa al secondo ravvicinamento dei dazi delle tariffe nazionali verso quelli della tariffa doganale comune per i prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato II del Trattato, i dazi della tariffa doganale della Repubblica italiana relativi ai prodotti in oggetto sono stati ravvicinati a quelli della tariffa doganale comune secondo regole particolari e sulla base di calcolo della tariffa doganale comune diminuita del 20 % ; che tuttavia per evitare soprattutto che il ravvicinamento dei dazi nazionali verso quelli della tariffa doganale comune, effettuato secondo le suddette modalità, possa determinare un abbassamento di taluni dazi nazionali a un livello inferiore a quello della tariffa

(1) GU n. 116 del 17. 6. 1967, pag. 2252/67.
(2) GU n. 155 del 25. 8. 1966, pag. 2839/66.

doganale comune, particolari disposizioni erano già state stipulate con la suddetta decisione ; che, in tal modo, il secondo paragrafo dell'articolo 1 di tale decisione prevedeva che il ravvicinamento effettuato sulla base di calcolo della tariffa doganale comune diminuita del 20 % non poteva aver per effetto di ricondurre i dazi delle tariffe nazionali a un livello inferiore a quelli della tariffa doganale comune vigenti alla data di quest'ultima ; che la decisione del Consiglio del 13 giugno 1967 tende a mentenere il ravvicinamento accelerato dei dazi nazionali verso quelli della tariffa doganale comune che risultano dalle decisioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea riuniti in seno al Consiglio in data 15 maggio 1962 e 22 maggio 1963, senza per questo limitare il suddetto ravvicinamento nel senso più sopra precisato ; che conseguentemente la nuova riduzione risultante dalla decisione del Consiglio del 13 giugno 1967 per prodotti che rientrano in questa fattispecie può sollevare difficili problemi di adattamento ;

Considerando inoltre che riduzioni di dazi per alcuni prodotti contemplati nella presente decisione e che appartengono a settori particolarmente sensibili dell'economia della Repubblica italiana potrebbero provocare una disarmonia tariffaria pregiudizievole alle industrie di questo Stato membro :

Considerando che si deve riconoscere che la Repubblica italiana deve far fronte a particolari difficoltà ;

Considerando che l'applicazione di una misura derogatoria quale l'autorizzazione prevista dall'articolo 26 del Trattato può essere concessa soltanto per un periodo limitato ; che, in particolare, nei casi di cui trattasi, le riduzioni di dazi nazionali per i prodotti in oggetto dipendono dalla decisione del Consiglio relativa alla sospensione dei dazi della tariffa doganale comune per gli stessi prodotti fino al 30 giugno 1968 ; che, conseguentemente, è necessario limitare al 30 giugno 1968 la durata dell'autorizzazione concessa a norma dell'articolo 26 ;

Considerando che le voci tariffarie contemplate nella presente decisione non rappresentano per la Repubblica italiana più del 5 % del valore delle sue importazioni in provenienza da paesi terzi durante l'ultimo anno per il quale sono disponibili dati statistici ; che la Repubblica italiana non ha finora ottenuto l'autorizzazione, a norma dell'articolo 26, a differire il ravvicinamento dei dazi della sua tariffa doganale verso quelli della tariffa doganale comune per altre voci tariffarie e per un periodo che comprende interamente o in parte quello previsto nella presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'autorizzazione concessa alla Repubblica italiana, con decisione della Commissione della Comunità Economica Europea del 3 agosto 1966, a differire, fino al 30 giugno 1967, per i prodotti menzionati nell'allegato della suddetta decisione e importati sul suo territorio in provenienza dai paesi terzi, l'abbassamento dei dazi della sua tariffa doganale verso quelli della tariffa doganale comune, quali risultano dalla decisione di sospensione adottata dal Consiglio in data 13 giugno 1967, è prorogata fino al 30 giugno 1968.

Articolo 2

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY